

ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

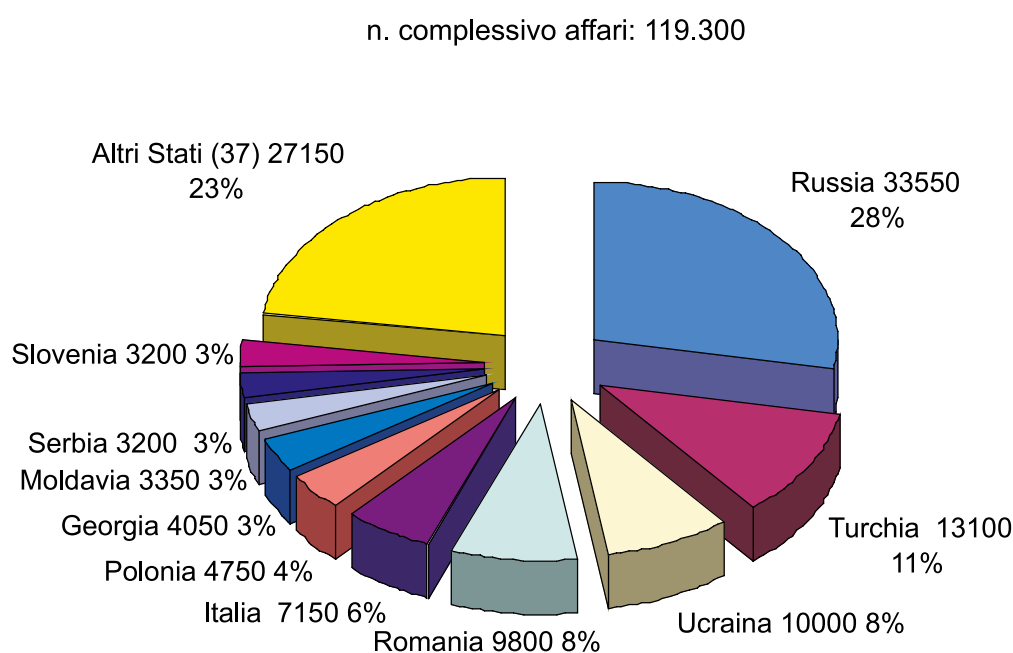
II ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO EUROPEO

L'andamento generale del contenzioso dinanzi alla Corte europea, nell'anno 2009, risulta caratterizzato da un incremento significativo (+ 23% circa) dei casi pendenti (119.300 rispetto ai 97.300 del 2008).

AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI AL 31/12/2009
CONFRONTO TRA I PRINCIPALI PAESI CON MAGGIOR NUMERO DI RICORSI

Figura 1



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

Nel 2009, inoltre, 57.100 nuovi casi sono stati attribuiti ad una formazione giudiziaria incaricata di procedere al loro esame (ci si riferisce sia alle composizioni giudiziarie previste dall'art. 27 della Convenzione, quali Comitati, Camere e Grande Camera, sia a quelle introdotte provvisoriamente con il Protocollo 14 bis e cioè giudice unico e comitato di tre giudici), con un aumento di circa il 15% rispetto al dato del 2008, rappresentato da 49.900 casi.

Nell'ambito del numero globale, ben 42.700 casi sono stati identificati come rientranti nella competenza del giudice unico o del comitato di tre giudici, normalmente chiamati a dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi.

Quanto ai ricorsi non manifestamente irricevibili e che, in quanto tali, vengono comunicati ai governi perché si difendano in relazione alle doglianze del ricorrente, tale dato ammonta, nel 2009, a 6.197 ricorsi (40% in più rispetto al 2008).

Sempre nel 2009, 35.460 ricorsi sono stati oggetto di una pronunzia giudiziaria (con un incremento di circa l'11% rispetto al 2008), di cui 33.065 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili o radiati dal ruolo (con un incremento di circa il 10% rispetto al 2008), mentre le sentenze pronunziate ammontano a 2.395 (circa il 27% in più rispetto al 2008).

RAPPORTO TRA I RICORSI ASSEGNATI E LE DECISIONI ASSUNTE
VARIAZIONE PERCENTUALE NEL PERIODO 2008-2009

Figura 2

Descrizione	2009	2008	+/-
Ricorsi assegnati ad un organo giudicante	57.100	49.900	14,4%
Ricorsi comunicati ai governi	4.416	6.197	40,33%
Ricorsi decisi in via giudiziale	35.460	32.044	10,7%
con sentenza definitiva	2.395	1.881	27,3%
con decisione (inammissibilità o radiazione)	33.065	30.163	9,6%

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

Quanto alle richieste, rivolte alla Corte, di adozione di una misura provvisoria ex articolo 39 del Regolamento, esse sono state 2.399 (-25% rispetto al 2008). Inoltre 654 misure provvisorie sono state concesse (-12% rispetto al 2008), mentre 1.406 sono state le richieste rigettate (22% in più rispetto al 2008).

Questi dati confermano, anche per il 2009, l'andamento crescente del carico di lavoro della Corte europea.

L'ampliamento del numero dei ricorsi ha avuto l'effetto - come sostiene lo stesso Presidente della Corte europea nella presentazione del Rapporto annuale 2009 - di lasciare un deficit persistente. Il pres. Costa ha evidenziato nel Rapporto come il numero delle sentenze resti "*beaucoup trop*" inferiore a quello dei nuovi ricorsi (*au cours de l'année 2008, quelque 1 900 requêtes ont donné lieu à des arrêts, et il y a eu 30 200 décisions, mais près de 50 000 nouveaux recours*) e come ciò alimenti la crescita del *gap* a livelli non più sostenibili per il buon funzionamento della Corte; inoltre, ha sottolineato Costa, "*le nombre d'affaires pendantes (97 000 à la fin de 2008) ne cesse d'augmenter, entraînant un retard croissant dans le traitement des requêtes, alors que la Cour devrait naturellement entendre la cause de chacun dans un «délai raisonnable», au sens de l'article 6 de la Convention.*".

Vari ed importanti sono i fattori che, secondo l'analisi del Presidente Costa, alimentano una tale crescita di contenzioso: certamente, una maggiore e più diffusa conoscenza del sistema di tutela dei diritti umani garantito dalla Corte ma, anche, e non meno, un nuovo contesto sociale sviluppatosi negli ultimi decenni all'interno dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa; fenomeni in aumento, come la criminalità (organizzata e non), il terrorismo, i traffici illeciti di ogni tipo, l'afflusso di immigrati clandestini (sebbene motivato da ragioni di miseria e disperazione), pesano sulla politica dei paesi membri e portano ad una contrazione dell'ordine, della sicurezza e dei diritti umani in genere; la natura dei diritti è diventata, inoltre, più complessa.

Fin dalla fine del 2008, il Presidente della Corte aveva attirato l'attenzione sulla situazione estremamente grave che la Corte stava attraversando ed aveva delineato un metodo possibile per uscire dalla situazione di blocco del meccanismo di controllo previsto dalla Convenzione, prevedendo l'eventualità di anticipare l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nel Protocollo 14, firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, per emendare talune parti della Convenzione e consentire la migliore realizzazione del ruolo prioritario assunto dalla Corte nella protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.

La via individuata dal Presidente Costa è stata condivisa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha scelto di concludere un nuovo accordo (Protocollo 14-bis) nella 119ª sessione ministeriale tenutasi a Madrid il 12 maggio 2009 per l'applicazione immediata della procedura del giudice unico e dei nuovi poteri del comitato dei tre giudici, come previsti nel Protocollo 14, unicamente nei confronti dei Paesi che lo avevano accolto, sia attraverso la ratifica del Protocollo 14 bis (entrato in vigore il 1º ottobre 2009), sia dichiarando di accettarne l'applicazione provvisoria.

La fine del 2009 ha registrato pertanto l'applicazione temporanea delle nuove regole nei confronti dei 18 Paesi aderenti a questa serie di procedure transitorie e i risultati sono stati confortanti sul piano dello snellimento delle procedure.

La Corte, infatti, ha adottato nei primi quattro mesi del 2010 più di 2.200 decisioni con la procedura del giudice unico e le prime sentenze derivate dai comitati di tre giudici sono state adottate il 1º dicembre.

2. LA POSIZIONE ITALIANA

2.1 L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia

Il numero globale di ricorsi pendenti contro l'Italia ammonta, nel 2009, a 7.150, dato che rappresenta il 6,0% del totale dei ricorsi riguardanti tutti i 47 Paesi aderenti alla Convenzione.

I ricorsi comunicati al Governo italiano, perché si difendesse in relazione alle doglianze del ricorrente, sono stati ben 757, contro i 63 del 2008. Il consistente aumento è dovuto, in larga misura, ai casi seriali di ritardato pagamento delle indennità liquidate dalle corti d'appello ai sensi della legge Pinto.

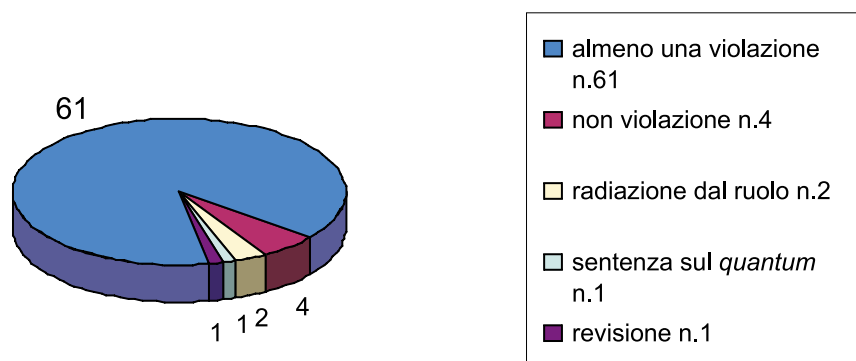
Sempre con riferimento alla situazione italiana, nel 2009, i ricorsi sottoposti all'esame di una formazione giudiziaria, sono stati 3.624 (erano 1.824 del 2008); i ricorsi dichiarati irricevibili o radiati dal ruolo sono stati 584 (erano 458 nel 2008); le sentenze emesse nei confronti dell'Italia, nell'anno 2009, sono state 69 (erano 82 nel 2008), con un'incidenza del 4,2% rispetto al dato globale delle sentenze pronunciate nei riguardi dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa, che ammonta a 1627.

Delle 69 sentenze di condanna, 61 hanno accertato almeno una violazione della Convenzione, 4 sentenze hanno constatato la non violazione⁶, 2 sentenze hanno disposto la cancellazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole, 1 sentenza ha disposto correzione formale e 1 sentenza ha stabilito solo il *quantum* risarcitorio.

La tipologia delle sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia è rappresentata nel grafico che segue.

⁶ Il dato comprende anche la sentenza sul caso *Vrioni c. Albania e Italia*, nella quale la Corte ha ritenuto di non dover pronunciarsi nei confronti dell'Italia per incompatibilità *ratione personae*.

Figura 3



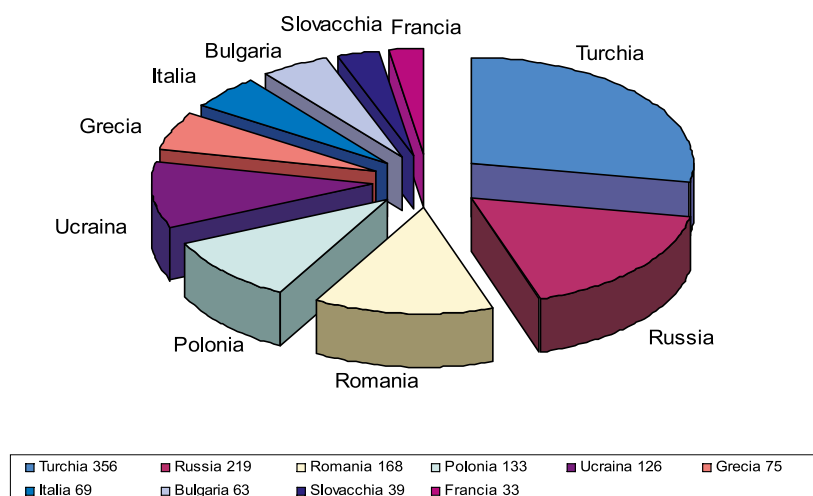
Fonte ed elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

Per quanto riguarda il dato complessivo delle pronunce, l'Italia si colloca, nel 2009, al 7° posto nella graduatoria dei Paesi membri per maggior numero di sentenze emesse, alle spalle della Grecia (75), Ucraina (126), Polonia (133), Romania (168), Russia (219) e Turchia (356), registrando un lieve cambiamento rispetto alla classifica del 2008, dove ricopriva la 6ª posizione.

Interessante è notare come il rapporto tra sentenze di condanna e sentenze di non violazione si mantenga più o meno costante per tutti gli Stati membri, ad eccezione di cinque e cioè Francia (con 20 di condanna rispetto a 11 di non violazione), Germania (con un rapporto di 18 a 3), Spagna (con un rapporto di 11 a 6), Svizzera (il rapporto è di 5 a 2), Regno Unito (il rapporto è di 14 a 3). Con particolare riferimento all'Italia si rileva che circa il 12% dei casi di condanna è rappresentato da *leading cases*, mentre il restante 88% da casi ripetitivi, dato statistico che si mantiene costante negli anni, e ciò dimostra che l'Italia appare quasi esente da problematiche rilevanti di violazione di diritti umani e piuttosto caratterizzata da problemi generali legati a carenze delle strutture giudiziarie ed amministrative.

CONFRONTO TRA I PRIMI DIECI PAESI CON MAGGIOR NUMERO DI SENTENZE

Figura 4



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso.

2.2 Analisi per tipologia di violazione

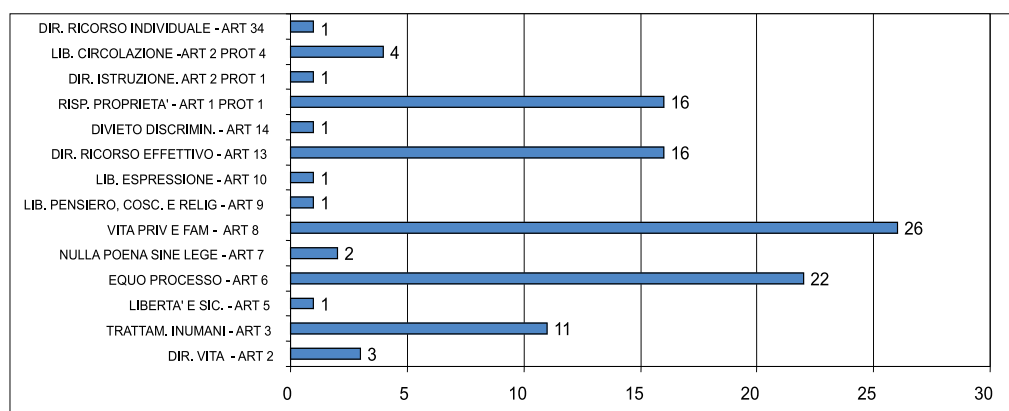
L'analisi delle sentenze di condanna dell'Italia, sotto il profilo della tipologia della violazione, mostra, nell'anno 2009, una significativa flessione delle infrazioni relative all'equo processo, con un decremento, rispetto al dato del 2008, pari a circa il 60%.

Con riferimento all'anno precedente, sono in aumento le violazioni in tema di rispetto della proprietà, di diritto ad un ricorso effettivo e di diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il grafico che segue evidenzia il numero di infrazioni accertate per ciascuna tipologia di violazione nell'ambito delle 61 pronunce di condanna.

ANALISI PER TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI

Figura 5

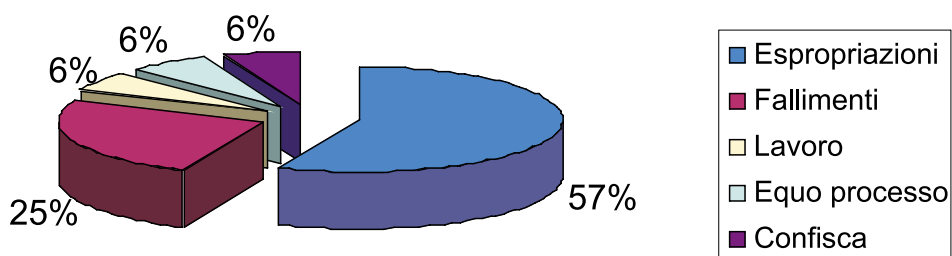


Fonte ed elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

Le pronunce per violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione sono essenzialmente riconducibili alle restrizioni derivanti da dichiarazioni di fallimento (abrogate nel 2006), o al controllo della corrispondenza dei detenuti sotto il vigore della vecchia legge (abrogata nel 2004). Quelle in materia di articolo 6 (diritto ad un equo processo), riguardano il profilo della non equità di procedure (con una vasta e variegata gamma di situazioni) o della violazione del diritto di accesso ad un tribunale. In tale ambito, risultano ridotti i casi legati all'eccessiva durata di procedimenti giudiziari, fatto, quest'ultimo, che ha inciso, come sopra accennato, nella diminuzione del numero di condanne riferite alla violazione dell'articolo 6.

Nella scomposizione del dato relativo alle 16 infrazioni riconosciute dalla Corte in tema di violazione dell'articolo 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto della proprietà), prevale la fattispecie dei casi di espropriazione per occupazione acquisitiva, sebbene emerga, nel dato generale, l'incidenza significativa degli affari riguardanti la materia dei fallimenti (figura n. 6).

Figura 6

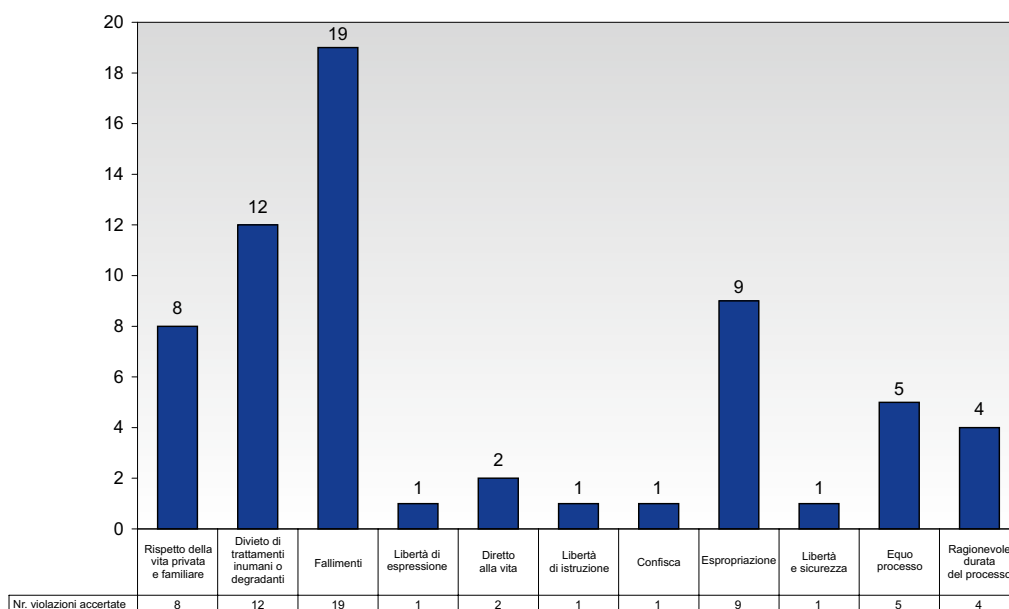


Fonte ed elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

In tema di violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la condanna ha riguardato prevalentemente i casi relativi all'espulsione di terroristi a rischio di tortura o di maltrattamenti nel loro paese di origine e, in parte minore, alle condizioni detentive di pregiudicati, collegate al sovraffollamento delle carceri.

ANALISI PER MATERIA DELLE SENTENZE 2009

Figura 7



Fonte ed elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

2.3 Le sentenze di condanna

2.3.1 Le pronunce della Grande Camera

Nel corso del 2009, sono state pronunciate nei confronti dell'Italia 3 sentenze in composizione di Grande Camera ed hanno riguardato i casi *Scoppola* (ricorso n. 10249/03), *Enea* (ricorso n. 74912/01) e *Guiso Gallisay* (ricorso n. 58858/00).

I primi due casi sono stati deferiti alla Grande Camera da sezioni semplici della Corte, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione, dopo che il collegio di cinque giudici, incaricato di esaminare le richieste di rinvio di casi alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, aveva rigettato più volte analoghe richieste formulate dal Governo italiano in numerosi casi simili precedenti, malgrado si trattasse di questioni importanti di interpretazione generale di principi convenzionali e nonostante fossero in gioco liquidazioni di somme a titolo di equa soddisfazione di importo notevole; le regole convenzionali in materia non hanno consentito allo Stato di impugnare sentenze della Corte, poi rivelatesi errate. È interessante notare in proposito che, viceversa, risulta pronunciata dalla Corte, in composizione di Grande Camera, il 15 ottobre 2009, una sentenza nel caso *Micallef c. Malta*, che traeva origine dal gocciolamento di panni messi ad asciugare, caso definito dallo stesso presidente della Corte nella sua opinione dissenziente come banale questione di vicinato che si sarebbe dovuta rigettare come abusiva, a livello di comitato, e che è invece inopinatamente approdata addirittura in Grande Camera.

2.3.1.1 Il caso *Scoppola c. Italia*, in materia di applicazione della legge penale

Al centro del caso *Scoppola* vi era l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato le quali, sostituendo la pena di trenta anni di reclusione con l'ergastolo senza isolamento diurno in caso di giudizio per reato punito con l'ergastolo abbinato all'isolamento, avevano deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale (al momento della scelta, infatti, era prevista la riduzione della pena ad anni trenta di reclusione). Per la Corte tale applicazione retroattiva aveva violato l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, nonché l'articolo 7 della Convenzione, il quale non garantisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone l'obbligo di applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo: nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, pertanto, costituisce per la Corte violazione dell'art. 7 della Convenzione l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Il dato che si rileva dalla sentenza è quindi che la Corte, con interpretazione estensiva, ha allargato il campo di applicazione dell'art. 7 della Convenzione anche alla retroattività della legge penale più favorevole; il testo dell'art. 7, infatti, prevede solo il divieto di applicare retroattivamente pene o misure di sicurezza più severe rispetto a quelle in vigore al momento di commissione del fatto; proprio su tale aspetto si era basata la difesa del Governo: al momento della commissione del fatto da parte del ricorrente, infatti, quest'ultimo non poteva aspirare al giudizio abbreviato e quindi ad ottenere la pena massima di trenta anni di reclusione. Il significato dato dalla Grande Camera al menzionato art. 7 va dunque al di là della prevista interpretazione letterale, imposta per i trattati dagli art. 31 e ss. della Convenzione di Vienna del 1969, come peraltro evidenziato anche nell'opinione dissenziente di sei giudici in calce alla sentenza.

Sotto il profilo delle misure individuali, necessarie a conformarsi alla sentenza ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, la Grande Camera aveva richiesto che la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella di trenta anni di reclusione (v. dispositivo punto 6a); a tale risultato l'autorità giudiziaria è concretamente pervenuta attraverso la procedura dell'incidente di esecuzione (art. 666 e ss. cpp).

2.3.1.2 Il caso *Enea c. Italia*, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

La sentenza *Enea* appare innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte soltanto su un punto, peraltro in senso favorevole al Governo; tale punto riguarda le decisioni dell'amministrazione penitenziaria in materia di assegnazione dei detenuti alle c.d. "aree riservate" o di sottoposizione dei detenuti al c.d. "elevato indice di vigilanza" ("circuito EIV"). Per tali misure, di competenza dell'Amministrazione penitenziaria e che non necessariamente si combinano con l'applicazione dell'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, la Corte ha stabilito che non occorre prevedere rimedi giurisdizionali; i giudici di Strasburgo, dunque, rompendo con una certa loro giurisprudenza (v. sentenza nel caso *Musumeci*), hanno giudicato conforme ai principi convenzionali l'attuale sistema italiano che non prevede la possibilità per un detenuto di impugnare la decisione del Ministero della giustizia o del direttore dell'istituto penitenziario avente ad oggetto la sua sottoposizione ad uno di tali regimi detentivi (va rammentato che la giurisprudenza della Cassazione aveva escluso tali provvedimenti – ritenuti di carattere squisitamente amministrativo e connotati da ampia discrezionalità organizzativa – dal novero di quelli sindacabili dalla magistratura di sorveglianza).

Per il resto la sentenza della Grande Camera conferma la precedente giurisprudenza della Corte, in particolare: a) conferma che la sottoposizione dei detenuti al regime del 41 bis o.p. non integra un trattamento inumano o degradante; b) conferma che la vecchia legge sulla sottoposizione a controllo della corrispondenza dei detenuti violava il principio del rispetto della vita privata e familiare, mentre la nuova legge entrata in vigore nel 2004, la n. 95 del 2004, è conforme a tale principio; c) conferma che il tempo eccessivo, impiegato dai tribunali di sorveglianza e dalla Cassazione per decidere sui ricorsi avverso la sottoposizione al regime del 41 bis, integra la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

2.3.1.3 Il caso *Guiso Gallisay c. Italia*, in tema di criteri di calcolo dell'equa soddisfazione ex art. 41 della CEDU nei casi di espropriazione indiretta

La terza sentenza, emessa il 22 dicembre 2009 nel caso *Guiso Gallisay* (ricorso n. 58858/00) è di particolare importanza in quanto rappresenta un *revirement* della giurisprudenza europea sui parametri da utilizzare per la determinazione dell'equa soddisfazione da riconoscere in caso di espropriazione indiretta (od occupazione acquisitiva). In sostanza, fino a tale pronuncia, per la misura del risarcimento ed i criteri per calcolarlo, la Corte europea, richiamandosi ai precedenti *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia* nonché *Carbonara e Ventura c. Italia*, aveva parlato di situazione particolarmente grave per il privato, colpito da uno spossessamento di fatto e senza alcuna possibilità di rimediargli; la Corte tendeva, di conseguenza, a riconoscere al ricorrente il diritto a vedersi assegnata un'equa soddisfazione che, conformemente a quanto previsto da una apposita perizia, rifletteva: a) il valore attuale del bene espropriato; b) aumentato dal plus-valore apportato dall'esistenza dell'opera pubblica sul fondo in questione; c) oltre danni materiali e morali. Si trattava, dunque, di parametri particolarmente punitivi per lo Stato implicato nella procedura, nonché illogici, contraddittori ed iniqui, come la difesa italiana ha più volte sottolineato in numerosi precedenti. E ciò anche alla luce delle numerose diversità di fatto che differenziano i casi italiani di espropriazione indiretta - caratterizzati, tra l'altro, da una dichiarazione di pubblica utilità, da una sentenza interna che statuisce sul passaggio di proprietà e dalla corresponsione di un'indennità, sia pur ridotta - dal menzionato caso greco che, viceversa, riguardava un'ipotesi di sottrazione arbitraria e totalmente illecita del bene di un privato da parte dello Stato, non accompagnata da alcun indennizzo.

Con la sentenza della *Grande chambre* la Corte ha riconosciuto che la giurisprudenza *Papamichalopoulos* è fonte di numerose anomalie ed ha finalmente aderito alle tesi del Governo italiano, sul presupposto che il principio di sussidiarietà non potrebbe altrimenti funzionare. La Corte, in sostanza, si è allineata agli stessi criteri di compensazione utilizzati dal giudice nazionale nel sistema interno all'esito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e dell'entrata in vigore dell'articolo 2, commi 89-90 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), e cioè valore del bene al momento della sentenza nazionale che dichiara l'occupazione acquisitiva, più rivalutazione ed interessi, oltre ad eventuali altri danni collaterali, con la sola differenza che gli interessi devono, per la Corte europea, essere composti e non semplici; la Corte ha altresì statuito che la *situazione particolarmente grave per il privato, colpito da uno spossessamento di fatto e senza alcuna possibilità di rimediarsi* può avere rilevanza solo in occasione della quantificazione del danno morale, come era stato rilevato dalla difesa del Governo italiano.

L'effetto, sul piano pratico, appare evidente dal momento che la somma liquidata dalla Corte a titolo di danno materiale, nel caso di specie, risulta pari a circa il 10% soltanto di quanto richiesto dal ricorrente alla luce dei parametri precedentemente in vigore.

Il nuovo orientamento della Corte – che allinea i parametri risarcitori europei a quelli applicati alla procedura nazionale – dovrebbe in futuro permettere un corretto svolgersi del principio di sussidiarietà, che vede il giudice interno come il primo tutore dei diritti umani nel suo Paese. Tale allineamento permetterà altresì in futuro alla Corte di Strasburgo sia di dichiarare l'irricevibilità in quei casi in cui le procedure nazionali di risarcimento siano ancora pendenti sia di sviluppare delle buone prassi dirette a definire i ricorsi, in cui le procedure nazionali si siano già esaurite sotto il vigore della vecchia normativa, tramite offerte unilaterali e regolamenti amichevoli che ne permettano la radiazione dal ruolo ai sensi, rispettivamente, degli articoli. 37 e 39 della Convenzione.

2.3.2 Le altre sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia

2.3.2.1 In materia di diritto alla vita

Il caso *Giuliani e Gaggio c. Italia* – Sentenza 25 agosto 2009

I fatti all'origine della sentenza riguardano i tragici eventi nel luglio 2001, nel corso del G8 di Genova, culminati con la morte di Carlo Giuliani all'esito di un violento scontro con le forze dell'ordine. Come si ricorderà, il procedimento penale aperto nei confronti dei due carabinieri che avevano rispettivamente esploso dei colpi d'arma da fuoco ed investito il giovane Giuliani, fu archiviato dall'autorità giudiziaria, non avendo le indagini evidenziato responsabilità di ordine penale a carico di alcuno. Tale esito aveva indotto i familiari del Giuliani ad inoltrare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, asserendo la violazione di numerosi principi della Convenzione dei diritti umani. A seguito di udienza pubblica svoltasi in data 5 dicembre 2006, la Corte aveva emesso una decisione, in data 6 febbraio 2007, con la quale rigettava le eccezioni preliminari sollevate dal Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dichiarava ricevibile il ricorso e si riservava di decidere ulteriormente sul merito. Con la sentenza nel merito del 25 agosto 2009 la quarta sezione della Corte Europea ha poi deciso quanto segue:

1) quanto ai due obblighi sostanziali discendenti dall'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), ha escluso qualsiasi violazione da parte del nostro Paese; in particolare, ha escluso che si fosse verificato un uso eccessivo della forza ed ha altresì stabilito che l'operazione di polizia fu pianificata, organizzata e condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio di incidenti mortali;

2) la Corte ha inoltre escluso anche la violazione dell'art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti), statuendo che, in quei tragici frangenti, non vi fu alcuna intenzione, da parte delle forze di polizia, di arrecare dolori o sofferenze;

3) i giudici di Strasburgo hanno anche ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla famiglia Giuliani, che il Governo Italiano avesse pienamente collaborato con la Corte Europea, consentendole di esaminare appropriatamente il caso ed escludendo così qualsiasi violazione dell'articolo 38 della Convenzione (il quale impone agli Stati contraenti di fornire tutte le informazioni richieste dai giudici di Strasburgo e necessarie ad istruire un caso);

4) la Corte ha constatato soltanto (e di stretta misura, quattro voti contro tre) la violazione dell'obbligo procedurale discendente dall'art. 2 della Convenzione (obbligo di condurre un'inchiesta penale efficace). A proposito della fase delle indagini preliminari, infatti, i giudici di Strasburgo hanno criticato le lacune dell'esame autoptico e la circostanza di aver disposto la restituzione del corpo, subito dopo cremato, prima di conoscere i risultati dell'autopsia. La sentenza rileva anche il mancato allargamento delle indagini ai vertici delle forze dell'ordine cui era stata affidata la gestione delle operazioni di ordine pubblico. Le opinioni dissenzienti di tre giudici, allegate alla sentenza, contengono articolate critiche alla conclusione cui è giunta la Corte a stretta maggioranza.

Il Governo italiano ha chiesto il riesame della sentenza dinanzi alla Grande Camera. L'udienza di discussione è fissata per il 29 settembre 2010.

Il caso *G.N. e altri c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009

Alcuni pazienti affetti da talassemia erano stati contagiati da sangue infetto loro trasfuso. Di essi, una parte aveva contratto il virus dell'immunodeficienza, un'altra l'epatite C. Tutti, tranne uno, erano deceduti. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei pazienti deceduti avevano chiesto ed ottenuto dal Ministero della sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Corte suprema di cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti esclusi i ricorrenti. Questi, avevano quindi promosso ricorso davanti alla Corte europea con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 della Convenzione (rispettivamente: diritto alla vita, rispetto della vita privata e familiare, divieto di trattamenti disumani o degradanti, diritto ad un processo equo, divieto di discriminazioni), lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati.

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 della CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati, non ravvisando omissioni di controlli da parte del Ministero della sanità. Essa ha invece constatato la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2, avendo rilevato che - sebbene il sistema giudiziario italiano avesse offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale rispondenti sul piano teorico ai requisiti prescritti dall'art. 2 - sul piano pratico detti strumenti si sono rivelati del

tutto inidonei ed inefficaci. Infatti, i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi, tali da superare la ragionevole durata.

La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 2 della CEDU, riconoscendo che i ricorrenti affetti da talassemia avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare dell'accordo transattivo proposto dal Ministero della sanità. Infine, ai sensi dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di € 39.000,00 a titolo di danno morale, oltre alla somma di € 8.000,00 per oneri e spese, riservandosi invece sull'istanza di risarcimento del danno materiale.

Allo scopo di evitare una pronuncia della Corte sul *quantum*, sono in atto iniziative per chiudere la controversia con regolamento amichevole, sulla base dei parametri risarcitori seguiti dal Ministero della sanità in occasione della transazione riguardante gli emofiliaci.

Il caso *Maiorano e altri c. Italia* – Sentenza 15 dicembre 2009

All'origine della causa vi era un ricorso presentato dai parenti delle vittime assassinate da soggetto già condannato per omicidio ed altri gravi reati, mentre era detenuto in regime di semilibertà.

I ricorrenti sostenevano che la decisione delle autorità italiane di ammettere il condannato alla semilibertà era stata adottata senza quella prudenza che nel caso di specie era indispensabile ed in violazione degli artt. 2, 5, 6 ed 8 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita, al diritto alla libertà ed alla sicurezza, al diritto ad un processo equo ed al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

Viene affermato, innanzi tutto, che il primo comma dell'art. 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario dei propri cittadini, ma anche ad adottare, in positivo, tutte le misure necessarie per la protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione. Tuttavia, non ogni addotta minaccia contro la vita obbliga le autorità ad adottare misure concrete per prevenire la realizzazione di reati, perché ciò, altrimenti, diventerebbe un onere insopportabile o eccessivo: l'obbligo può ritenersi esistente solo qualora le autorità avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che esisteva una minaccia immediata e reale per la vita di uno o più individui e che esse, nonostante tale consapevolezza, non avessero adottato le misure che nell'ambito dei loro poteri avrebbero potuto ragionevolmente adottare e che avrebbero evitato a tale rischio.

Nel caso di specie, la Corte ha reputato che i comportamenti tenuti dall'autore del reato precedentemente all'omicidio delle due donne fossero sintomatici di un'abitudine alle armi e di una tendenza a non rispettare la legge e gli ordini delle autorità. Ciò rendeva quanto meno discutibile la decisione di ammettere il detenuto al regime della semilibertà finalizzato al reinserimento sociale, in particolare le autorità avrebbero dovuto chiedersi se in un ambiente libero il contatto con alcuni *ex* detenuti tossicomani e più in generale con persone in situazione di miseria sociale avesse potuto costituire occasione per la commissione di nuovi reati.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la concessione della semilibertà, nel caso di specie, ha violato il dovere di diligenza derivante dall'obbligo di proteggere la vita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU.

La Corte ha ritenuto, altresì, violato l'art. 2 sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l'obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari in questa vicenda. In particolare, l'azione disciplinare promossa nei confronti dei giudici del tribunale di

sorveglianza, essendo rimasta circoscritta solo ad alcuni profili disciplinari, non ha interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

Ha, quindi, condannato lo Stato italiano al pagamento del danno morale subito dai ricorrenti, quantificato in € 10.000 per il settimo ricorrente ed in € 5.000 nei confronti di ciascuno degli altri sei ricorrenti, oltre che congiuntamente agli eredi dell'ottavo ricorrente.

2.3.2.2 In materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti

Il caso *Sulejmanovic c. Italia* – Sentenza 16 luglio 2009

L'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite.

Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 della CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte ha riconosciuto all'istante la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per i danni morali patiti. Per un approfondimento delle problematiche concernenti l'esecuzione della sentenza si rinvia al capitolo III, paragrafo 1.3.

2.3.2.3 In materia di espulsione di stranieri

I casi *Ben Khemais c. Italia* – Sentenza 24 febbraio 2009

Abdelhedi c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Ben Salah c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Bouyahia c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Darraji c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Hamraoui c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

O. c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Soltana c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

C.B.Z. c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Sellem c. Italia – Sentenza 5 maggio 2009

In tutte le sentenze citate la Corte ha affermato che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 della CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.

Nel caso *Ben Khemais c. Italia* è stata, altresì, accertata la violazione dell'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, per l'inosservanza, da parte del Governo italiano, della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

Per un approfondimento del tema si rinvia al paragrafo 3.1.

Il caso *Cherife e altri c. Italia* – Sentenza 7 aprile 2009 – Non violazione

Secondo la Corte l'espulsione dello straniero ordinata dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato può in astratto comportare la violazione dell'art. 3 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 solo se lamentata dalla persona direttamente colpita dall'espulsione.

Nel caso di specie, i lamentati maltrattamenti e il diniego di giustizia che possono essersi verificati in territorio tunisino hanno riguardato personalmente solo il primo ricorrente, come anche la procedura che ha condotto all'adozione e all'esecuzione del decreto di espulsione.

Pertanto, mancando nelle persone della ricorrente (moglie del soggetto espulso) e del secondo ricorrente (fratello) la qualità di «vittime» delle violazioni degli articoli 3, 6, 13 e 34 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 7, la Corte ha disposto la radiazione dal ruolo di questa parte del ricorso, per incompatibilità *ratione personae*.

Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 8, la Corte ha ritenuto che l'espulsione del primo ricorrente abbia costituito sì un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente e del secondo ricorrente, ma essa non risultava affatto sproporzionata alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

2.3.2.4 In materia di diritto alla libertà e alla sicurezza

Il caso *Hokic e Hrustic c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009

La Corte ha dichiarato che costituisce violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, garantito dall'art. 5, comma 1, della CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria favorevole alla liberazione dei ricorrenti da un centro di permanenza temporanea ed ha accordato al ricorrente Hokic € 1500 a titolo di risarcimento dei danni morali.

2.3.2.5 In materia di diritto ad un equo processo

Il caso *CGIL e Cofferati c. Italia* – Sentenza 24 febbraio 2009

L'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari e pertanto integra la violazione dell'art. 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.

Pronunciandosi con i voti favorevoli di cinque giudici su sette, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, e complessivamente ha accordato a ciascun ricorrente la somma di € 8.000,00 a titolo di danni morali, respingendo invece la richiesta di risarcimento dei danni materiali, in quanto non provati.

Il caso *Savino e altri c. Italia* – Sentenza 28 aprile 2009 (*In materia di autodichia parlamentare*).

Alcuni dipendenti ed aspiranti dipendenti della Camera dei deputati avevano contestato provvedimenti a loro sfavorevoli innanzi alla "giurisdizione parlamentare" ed erano risultati soccombenti. Non avevano potuto adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Con la sentenza in esame la Corte ha dichiarato che il sistema della "giurisdizione domestica" della Camera dei deputati costituisce un "tribunale": essendo vigente un sistema di autodichia, infatti, i dipendenti della Camera dei deputati devono rivolgersi, per le loro vertenze lavorative, a due organi della Camera composti di deputati, la Commissione, per le istanze in primo grado, e la Sezione giurisdizionale, per l'appello; la Corte europea ha concluso: 1) che tale sistema di autodichia è rispettoso dei principi convenzionali; 2) che la Commissione, cioè l'istanza di primo grado, è indipendente ed imparziale, pur essendo composta di deputati della Camera, in quanto questi sono scelti a sorte; 3) che va censurata solo la mancanza di imparzialità ed indipendenza dell'istanza d'appello, rappresentata dalla Sezione giurisdizionale e composta di quattro deputati scelti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Camera, cioè di quello stesso organo che si occupa di regolare le que-

stioni amministrative e contabili riguardanti il personale e che inoltre nomina il Segretario Generale della Camera e cioè quell'organo che, nelle vertenze lavorative, sta in giudizio in rappresentanza della Camera dei deputati.

Per quanto attiene all'unico profilo oggetto di censura da parte della Corte, va rilevato che l'Assemblea della Camera dei deputati, con deliberazione del 7 luglio 2009, ha proceduto alla riforma dell'articolo 12 del proprio Regolamento per la parte relativa al tema della composizione del giudice interno d'appello, allo scopo di prevedere una distinzione tra l'Ufficio di Presidenza, titolare del potere normativo-amministrativo interno, e l'organo giurisdizionale competente in sede di appello.⁷ Ai medesimi fini, con distinti decreti del Presidente della Camera dei deputati del 15 ottobre 2009, n. 781 e n. 782⁸, sono state rese esecutive le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera medesima, che hanno apportato modifiche ai due Regolamenti interni in materia di tutela giurisdizionale.⁹

Il caso *Fiume c. Italia* – Sentenza 30 giugno 2009 - Non violazione

Sul diritto ad una azione giudiziaria effettiva, secondo l'art. 6, par. 1 della CEDU, la Corte ha rigettato il ricorso di un dirigente delle Dogane che si lamentava di una non piena applicazione da parte del giudice del lavoro italiano delle disposizioni che regolavano la preposizione agli uffici e della mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza del Tribunale del lavoro, sulla base delle considerazioni che si riportano per la loro valenza generale: "43. *La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40).* 44. *Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le jugement du tribunal de Salerne du 17 octobre 2003, dont l'inexécution fait grief au requérant, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel par l'administration, ce qui fut d'ailleurs le cas. En outre, le caractère non définitif dudit jugement fut affirmé par le juge de l'exécution lorsqu'il soutint que le droit interne n'en permettait pas l'exécution forcée (paragraphe 21 ci-dessus).* 45. *Certes, la Cour n'ignore pas le fait que le juge du travail, après avoir reconnu le droit du requérant à agir, avait déclaré l'illegitimité de l'affectation de D.C. à titre provisoire et condamné l'administration à mettre en place un concours interne conforme à la loi (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Cependant, l'ordonnance provisoire du 3 décembre 2002 perdit son efficacité conservatoire suite à l'adoption du jugement sur le fond du 17 octobre 2003. Par ailleurs, la décision qui clôtura à titre définitif la procédure sur le fond, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007, bien que favorable au requérant et confirmant le contenu du jugement litigieux, n'intervint qu'alors que le mandat provisoire de D.C. était venu à expiration le 7 août 2004.* 46. *La Cour «ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées» (Ouzounis et autres c. Grèce, no 49144/99, § 21, 18 avril 2002). En l'occurrence, au vu notamment des règles de droit interne concernant l'exécution des jugements et applicables en l'espèce, la Cour ne saurait juger contraire aux exigences de l'article 6 l'omission de l'administration d'exécuter le jugement du tribunal de Salerne du 17 octobre 2003 en l'attente de l'issue de la procédure. Partant il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.».*

⁷ Deliberazione 7 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 157 – serie generale – del 9 luglio 2009

⁸ Pubblicati nella G.U. 243 – serie generale – del 19 ottobre 2009

⁹ Regolamento per la tutela giurisdizionale del dipendente (decreto n. 781); Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti (decreto n. 782)

Il caso *Silvestri c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009

La Corte ha dichiarato che costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, comma 1, della CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva. Nella specie, l'esecuzione del giudicato rivestiva un'importanza del tutto particolare nel contesto del contenzioso amministrativo, poiché il ricorso davanti al giudice amministrativo è volto non solo ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la rimozione di tutti i suoi effetti. Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall'art. 1, Prot. n. 1, della CEDU.

La Corte ha assegnato la somma di € 13.000 a titolo di risarcimento del danno materiale e di € 5.000 per il danno morale subito, oltre le spese di procedura.

In particolare, sull'obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione ad una sentenza definitiva, la Corte ha ritenuto: *“l'obligation d'exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en effet, c'est simultanément le fond de l'arrêt qui doit être respecté et appliqué. De surcroît, elle souligne l'importance particulière que revêt l'exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Hornsby c. Grèce, précité, § 41). En introduisant un recours en annulation devant la juridiction administrative de l'Etat, le justiciable vise à obtenir non seulement la disparition de l'acte ou de l'omission litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets (Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 36, 18 novembre 2004). 62. Bien que la Cour admette qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive (Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 57, 26 mai 2005), elle note que les juridictions internes n'ont relevé ni des circonstances de fait rendant impossible l'exécution, ni des obstacles juridiques à l'exécution du jugement litigieux (voir, mutatis mutandis Costin, précité, § 28 ; SC Ruxandra Trading SRL, 28333/02, § 57, arrêt du 12 juillet 2007 ; Ștefanescu c. Roumanie, no 9555/03, §§ 25, 26, 11 octobre 2007).... 63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'omission de l'administration de se conformer au jugement du TAR du 29 octobre 1997 a entravé le droit du requérant à une protection judiciaire effective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention».*

Il caso *Cimolino c. Italia* – Sentenza 22 settembre 2009 - Non violazione

La Corte ha rigettato un ricorso che accusava la Corte suprema di cassazione di aver deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio sulla quale non v'era stato contraddittorio, ritenendo che il diritto al contraddittorio tutelato dall'art. 6, par. 1 della CEDU, non era stato violato nella specie, con la seguente motivazione: *“49. ...la Corte di cassazione non ha deciso la causa solo sulla base della questione preliminare sollevata d'ufficio. Pur sottolineando che la nullità era sufficiente a comportare la cassazione, l'alta corte ha esaminato e rigettato nel merito tutti i mezzi di ricorso del ricorrente, affermando che il ricorso per cassazione dell'interessato sarebbe stato comunque rigettato tenuto conto del contenuto delle sue doglianze (...). Ora, la Corte non ha motivo di dubitare della legittimità delle affermazioni dell'alta corte italiana sul punto. 50. Essa rammenta che la Convenzione non mira a tutelare diritti puramente teorici o illusori (si veda, tra le altre, a contrario, Artico c/Italia, sentenza del 13 maggio 1980, serie A n. 37, § 33). Pertanto, nelle circostanze particolari della causa, il ricorrente non può affermare di essere stato privato dell'opportunità di presentare le sue argomentazioni su una questione essenziale e determinante per l'esito del procedimento (a contrario, Prikyan e Angelova c/Bulgaria, succitata, § 52)”.*

Il caso *Vrioni e altri c. Albania e Italia* – Sentenza 29 settembre 2009 - Non violazione: incompatibilità nei confronti dell'Italia *ratione personae*

L'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario definitivo (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni per la confisca di un terreno) costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU, relativo al diritto di accesso ad un tribunale, nonché violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, della CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

La Corte europea ha ritenuto corretta la decisione delle corti albanesi di estromettere l'Italia dai giudizi, giacché nessun atto imputabile al nostro Paese poteva essere considerato come esercizio di "giurisdizione", ai sensi degli art. 1 e 35 della Convenzione (nn. 39 e 40 della sentenza).

Viceversa, la Corte ha ritenuto violato dallo Stato albanese l'art. 6, comma 1, nonché l'art. 13, per l'assenza nelle procedure svoltesi di una ragionevole gamma di rimedi amministrativi; e viene quindi accertata anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1, per l'illegittimo sacrificio del diritto di proprietà.

2.3.2.6 In materia di ragionevole durata del processo e di equo indennizzo: la "*Pinto su Pinto*"

La Corte europea si è occupata in particolare di casi di non soddisfacente liquidazione dell'indennità *ex lege* Pinto da parte delle Corti d'Appello nazionali e di ritardato pagamento dell'indennità liquidata, condannando lo Stato italiano a corrispondere ulteriori indennità a titolo di danno morale, con una moltiplicazione di procedure giudiziarie e di condanne, di attività esecutive e di pagamento, che potremmo definire "mostruosa" (v. sentenza 8 dicembre 2009, *Miccichè e Guerriera*).

Il caso *Serino n. 2 c. Italia* – Sentenza 27 gennaio 2009

In questa sentenza, decidendo sulla domanda proposta di risarcimento del danno da eccessiva durata della procedura giudiziaria, nonostante la liquidazione di € 2.000,00 determinata dalla Corte d'Appello ai sensi della *legge Pinto* ma ritenuta insufficiente e comunque non pagata entro sei mesi dalla definitività della decisione, la Corte: "18. ... *constate que la procédure, qui a débuté le 14 avril 1992, avait duré au 17 juin 2002, date de la décision «Pinto», dix ans et deux mois pour une instance. En outre, la somme octroyée par la juridiction «Pinto» n'avait pas encore été versée au 11 février 2004, soit plus de dix-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.* 19. *La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du «délai raisonnable», compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.*"

Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può, quindi, determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 della CEDU.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, data la tardività della domanda di equa riparazione.

Il caso *Simaldone c. Italia* – Sentenza 31 marzo 2009

La Corte ha constatato la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1, della CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà in riferimento al ritardo

nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.

Non ha, peraltro, ravvisato la violazione dell'art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l'equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, sebbene presenti problemi di funzionamento a causa dei ritardi nell'erogazione dei pagamenti, non costituisce, al momento, un rimedio strutturalmente non effettivo.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Governo italiano sul problema dei ritardi nel pagamento degli indennizzi e sulla necessità che le autorità nazionali si dotino dei mezzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto degli obblighi che per essi discendono dall'adesione alla Convenzione, nonché per evitare che l'attività della Corte venga ad essere paralizzata dal gran numero di cause ripetitive riguardanti le indennità accordate nell'ambito dei procedimenti *ex lege* Pinto e/o dal ritardo nel pagamento delle somme in questione.

Il caso *Mur c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009

Con la sentenza viene constatata la violazione dell'art. 6 par. 1, della CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, con riferimento ad una procedura fallimentare, particolarmente complessa, iniziata nel gennaio 1985 e terminata nel febbraio 2000.

La Corte ha ritenuto che nella fattispecie la durata della procedura sia stata eccessiva e non corrispondente all'esigenza del «termine ragionevole» ed ha riconosciuto al ricorrente € 22.000 a titolo di danno morale, oltre a € 2.000 per spese legali.

Il caso *Miccichè e Guerrera c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009

Viene constatata la violazione dell'art. 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale ed ha concesso a ciascun ricorrente la somma di € 6.800,00 a titolo di danno morale (di cui 1.700,00 a titolo di «frustrazione» supplementare per il ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano l'indennizzo stabilito dalla competente Corte d'appello) e di € 3.000,00 per le spese di procedura.

Viene, invece, respinto, perché tardivo, il motivo di ricorso riferito all'art. 1, Prot. n. 1.

2.3.2.7 In materia di *nulla poena sine lege*

Il caso *Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

La Corte, con riferimento ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, ha stabilito che l'irrogazione della sanzione della confisca dei beni non può prescindere dall'accertamento della responsabilità di colui che ha realizzato l'opera. Pertanto, la norma nazionale che prevede la confisca in assenza di tale presupposto si pone in contrasto sia con l'articolo 7 della Convenzione, il quale esige che sia rinvenibile un elemento di responsabilità nella condotta materiale del reato, sia con l'articolo 1 del Protocollo 1, che assoggetta al principio di legalità ogni ingerenza nel godimento del diritto di proprietà.

Ai sensi dell'art. 41 della CEDU, i giudici europei hanno assegnato a ciascun ricorrente la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti

e di € 30.000,00 per le spese giudiziarie sostenute. Relativamente, invece, al risarcimento dei danni materiali, la Corte si è riservata di decidere in attesa di un eventuale accordo tra il governo e i ricorrenti.

Al fine della corretta esecuzione della pronuncia la Presidenza del Consiglio dei ministri sta cercando di pervenire alla restituzione agli ex-proprietari di quei terreni, anche sulla base dell'art. 4, comma 4-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini): la procedura di incidente di esecuzione introdotta dall'Avvocatura dello Stato dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente è ancora pendente.

2.3.2.8 In materia di rispetto della vita privata e familiare

Il caso *Todorova c. Italia* - Sentenza 13 gennaio 2009

Viola l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di due gemelli, trascorsi soli 27 giorni dalla nascita. Sebbene la madre avesse, al momento del parto, prestato il proprio consenso in ordine all'adozione dei suoi figli, la Corte ha affermato il diritto di questa di essere sentita nuovamente dalla autorità giudiziaria, anche per consentirle di rimettere in discussione la propria decisione.

La Corte europea ha rilevato che l'autorità giudiziaria ha proceduto alla pronuncia della dichiarazione di adottabilità senza tener conto del fatto che la ricorrente aveva chiesto del tempo per ragionare sulla decisione relativa al riconoscimento dei figli, di poter essere ascoltata dal tribunale e di poter vedere i suoi figli almeno fino alla scadenza dell'eventuale ulteriore termine concesso per il riconoscimento. La Corte ha quindi affermato che lo Stato era venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, per non aver assicurato che il consenso prestato dalla ricorrente all'abbandono dei figli fosse stato chiarito e supportato da adeguate garanzie.

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento per danni morali pari a € 15.000,00, oltre a € 2.150,00 per spese di procedura.

Il caso *Zara c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

Costituisce violazione dell'art. 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, effettuato in violazione dell'art. 18 *ter* della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004. In particolare, il controllo sulla corrispondenza non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato la violazione della normativa nazionale relativamente al controllo effettuato su una lettera del ricorrente indirizzata al proprio avvocato, sottoposta a controllo il 1° febbraio 2007.

La Corte, ritenendo che la constatazione della violazione costituisse sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato dal ricorrente e non ravvisando alcun nesso di causalità tra la violazione accertata e il danno materiale lamentato, ha concesso al ricorrente unicamente un rimborso di € 1.000,00 per le spese giudiziarie.

Il caso *Errico c. Italia* - Sentenza 24 febbraio 2009

La Corte ha constatato che la durata eccessiva delle indagini preliminari di un procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori costituisce violazione dell'articolo

8 della CEDU, laddove comporti un prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare.

La Corte ha ritenuto violato l'articolo 8 sotto il profilo dei ritardi maturati in sede di indagini preliminari, osservando che se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e sua figlia era giustificata dal fatto che le indagini non erano ancora concluse, nel procedimento penale erano stati accumulati dei ritardi irragionevoli che hanno avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare dell'interessato.

Ai sensi dell'articolo 41, la Corte ha riconosciuto al ricorrente la somma di € 10.000,00 a titolo di danno morale, e di € 2.150,00 per le spese di procedura.

I casi: *Salvatore Piacenti c. Italia* – Sentenza 7 luglio 2009

***Annunziata c. Italia* – Sentenza 7 luglio 2009**

***Stolder c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'art. 8 della CEDU, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

La Corte ha confermato l'orientamento secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Ai fini dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato € 1.000,00 per spese di procedura a ciascuno dei ricorrenti.

2.3.2.9 In materia di fallimento

Si tratta di un contenzioso ormai in esaurimento dopo la riforma della legge fallimentare.

La disciplina delle procedure concorsuali negli ultimi anni, come è noto, è stata profondamente modificata da alcuni importanti interventi normativi (dei quali si è data notizia nelle precedenti relazioni annuali) tesi, per un verso, a degiurisdizionalizzare la soluzione della crisi d'impresa (intesa innanzitutto come fenomeno economico che deve essere gestito principalmente dalle parti coinvolte: debitore-creditori) e, per altro verso, a rendere notevolmente più celeri e semplificate le procedure medesime e ad allineare la normativa alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In tal modo il legislatore italiano ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea puntando su una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifica le procedure precedentemente vigenti e che consente, in modo agile e spedito, di perseguire la finalità di conservazione dell'impresa e di tutela dei creditori.

Tutti i recenti interventi in materia di procedure concorsuali sono quindi intervenuti razionalizzando le varie fasi della procedura fallimentare (l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo, la ripartizione dell'attivo, il concordato fallimentare, la chiusura del fallimento, ecc.), nonché delle controversie derivanti dal fallimento, eliminando ogni aspetto sanzionatorio del fallimento a carico del fallito tornato *in bonis* e introducendo, a determinate condizioni, l'istituto della esdebitazione per il fallito persona fisica.

La riforma delle procedure concorsuali si è ispirata e ha attuato tali finalità al punto da generalizzare l'applicazione del rito camerale alla maggior parte dei procedimenti endofallimentari, trattandosi di un modello processuale «neutro» in grado di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, pur salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa e del diritto alla prova.

I casi: *Moroni c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009

***Cifra c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***D'Apolito c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Fabiano c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Furno c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Maria Assunta Massimo c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Puzella e Cosentino c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Umberto e Pierpaolo Pedicini c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Valentini c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009**

***Di Pasquale c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009**

***Giuseppe Scannella e altri c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009**

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedure fallimentari anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

Nel caso Scannella viene accertata la sola violazione dell'art. 8.

I casi: *Shaw c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009

***Maria Vicari c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009**

***Cavalleri c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009**

***Colombi c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009**

***Roccaro c. Italia* – Sentenza 23 giugno 2009**

***Diurno c. Italia* – Sentenza 23 giugno 2009**

***Carbè e altri c. Italia* – Sentenza 23 giugno 2009**

***Vinci Mortillaro c. Italia* – Sentenza 23 giugno 2009**

In tutte le pronunce, con la sola eccezione dei casi *Diurno* e *Carbè* (non violazione art. 13), viene constatata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.

Inoltre, nelle cause *Shaw*, *Cavalleri*, *Colombi* e *Carbè*, la Corte ha dichiarato la violazione degli articoli 1, Protocollo n. 1, e 2, Protocollo n. 4, relativi, rispettivamente, alla protezione della proprietà e alla libertà di circolazione.

Nella cause *Shaw*, *Maria Vicari*, *Cavalleri*, *Colombi*, *Roccaro*, *Diurno*, *Carbè*, *Vinci Mortillaro*, viene anche accertata la violazione dell'articolo 6, par. 1, con riferimento al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata dello stesso.

2.3.2.10 In materia di urbanistica – espropriazione

In alcune pronunce la Corte ha ribadito la sua più recente giurisprudenza in materia di calcolo degli interessi e di debenza dell'imposta del 20% sull'indennità liquidata; si veda la sentenza 9 giugno 2009, *Vessichelli*: “37. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l'époque de

l'expropriation, telle qu'elle ressort des éléments du dossier, et l'indemnité d'expropriation obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s'étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. Quant à l'impôt de 20 % appliqué à l'indemnité d'expropriation, la Cour n'a pas conclu à l'illégalité de l'application de cet impôt en tant que telle mais a pris en compte cet élément dans l'appréciation de la cause (Scordino c. Italie (no1), précité). “.

Le sentenze in materia di indennità espropriativa ridotta ai sensi dell'art. 5bis della legge n. 359 del 1992, si muovono nel solco della costante giurisprudenza della Corte che dichiara la violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione, sul diritto di proprietà; per queste sentenze lo Stato italiano si attiverà al fine di definire il giudizio con componimento amichevole che attribuisca alla parte privata la somma residuale decurtata ai sensi della suddetta norma ovvero il pagamento tempestivo di quanto liquidato dalla Corte quando la pronunzia sia sull'*an* e sul *quantum*; le pronunzie contengono spesso anche liquidazione di danni morali per l'eccessiva durata del procedimento di espropriazione e giudiziario conseguente.

Il caso *Sotira c. Italia* – Sentenza 8 gennaio 2009

Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'occupazione acquisitiva (avvenuta nel caso concreto), ponendosi in contrasto con il principio di legalità, viola il diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni.

I casi: *Pierotti c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

***Vessichelli c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009**

***Ricci e altri c. Italia* – sentenza 6 ottobre 2009**

***Gennari c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, in quanto l'indennità di espropriazione notevolmente inferiore al valore commerciale del bene costituisce un pregiudizio eccessivamente oneroso e sproporzionato che non può trovare giustificazione neanche da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.

I casi: *Mandola c. Italia* – Sentenza 30 giugno 2009

***Perinati c. Italia* – Sentenza 6 ottobre 2009**

***Vacca c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Constatano altresì la violazione dell'art. 6 par. 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

Il caso *Rossitto c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009

Constata la violazione dell'art. 1 Protocollo 1, relativo al diritto di proprietà, in ragione della reiterazione di un vincolo d'inedificabilità di un terreno, in vista di una successiva espropriazione, mai effettivamente intervenuta. Il vincolo imposto al bene dall'autorità pubblica ha determinato un'incertezza nella sua titolarità non

compatibile con il diritto di proprietà del titolare. Di qui l'accertamento della violazione, con conseguente condanna ai danni materiali e morali.

I casi: *Velocci c. Italia* – sentenza 21 aprile 2009

***Labruzzo c. Italia* – Sentenza 5 maggio 2009**

In entrambe le cause, la Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo per intervenuto accordo amichevole tra le parti in causa nell'ambito di controversie relative a fattispecie di espropriazione indiretta.

Il caso *Bortesi e altri c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009 - Revisione della sentenza del 10 giugno 2008

Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 10 giugno 2008 con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di € 1.800.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. In particolare il Governo aveva chiesto la revisione della suddetta pronuncia - nella parte in cui (par. 47) si dava conto del fatto che il Governo medesimo non aveva replicato alle pretese economiche di parte ricorrente (peraltro depositate tardivamente) - lamentando di non essere mai stato invitato a presentare proprie osservazioni al riguardo. La Corte ha accolto la domanda del Governo, limitatamente alla richiesta di modificare il paragrafo 47 della suddetta sentenza, nella parte cui si dava erroneamente conto della mancata presentazione di osservazioni sulle richieste economiche formulate dai ricorrenti ex art. 41. In riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'istanza di equa soddisfazione per tardività del deposito sollevata dal Governo, la Corte ha affermato che nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorreva esaminare le domande di equa soddisfazione sebbene fossero state depositate presso la cancelleria oltre il termine prescritto.

2.3.2.11 In materia di libertà di espressione

Il caso *Lombardi Vallauri c. Italia* – Sentenza 20 ottobre 2009

Constata la violazione degli articoli 10 e 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Il ricorrente che, a partire dal 1976 aveva svolto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'incarico di docente in Filosofia del diritto sulla base di contratti annuali, contestava il rigetto della propria candidatura per l'anno accademico 1998-1999, avvenuta in ragione del mancato nulla-osta della autorità ecclesiastiche. In particolare, il mancato rinnovo del contratto era motivato con la dedotta "*opposizione di alcune posizioni del Lombardi Vallauri alla dottrina cattolica*".

L'articolo 10, comma 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*, stabilisce che le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

La questione era stata esaminata dal Tar per la Lombardia e poi dal Consiglio di Stato. In primo grado il giudice amministrativo aveva rigettato il ricorso ritenendo debitamente motivata la decisione del Consiglio di Facoltà. Il tribunale, inoltre, aveva dichiarato di non poter esaminare la legittimità della decisione della Congregazione, organo della Santa Sede, trattandosi di un atto proveniente da uno Stato straniero.

Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello del prof. Lombardi Vallauri, affermando che nessuna autorità della Repubblica può sindacare le valutazioni dell'autorità ecclesiastica che, nella specie, riguardano il gradimento espresso dalla Congregazione, proveniente dal Vaticano.

La Corte europea ha constatato una duplice violazione: quella dell'art. 10, giacché l'interesse delle università di "tendenza" di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero; quella dell'art. 6, comma 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.

È stata, inoltre, riconosciuta al ricorrente della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento per i danni morali.

2.3.2.12 In materia di libertà di istruzione

Il caso *Lautsi c. Italia* – Sentenza 3 novembre 2009

Per la sua particolare delicatezza ed importanza si rinvia, per la trattazione del caso, al parafraso 3.2.

3. I TEMI SENSIBILI

3.1 Le espulsioni

In relazione a provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini tunisini accusati di attività terroristica (sul tema si veda anche la precedente Relazione, con riferimento particolare alla sentenza *Saadi* del 28 febbraio 2008), la Corte ha emesso 11 sentenze dichiarando che l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione verso la Tunisia determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione che vieta la tortura ed i trattamenti inumani o degradanti, atteso che sussisterebbe il rischio per quei soggetti, se espulsi, di essere sottoposti a tortura o a quel tipo di trattamento. Di queste undici sentenze, sei (*Ben Khemais, Ben Zalah, Soltana, Maher, Ouaz, Cherif*) riguardavano espulsioni decise dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, due (*Bouyahia, Sellem*) espulsioni decise dal Prefetto per violazione di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, tre (*Darraji, Abdelhedi, Hamraoui*) misure di sicurezza disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 270bis c.p.

Nelle sue difese lo Stato italiano aveva invocato sia il principio di sussidiarietà della giurisdizione di Strasburgo rispetto a quella nazionale (i cui rimedi non erano stati tutti esperiti) sia il margine di apprezzamento che deve essere lasciato a tutti gli Stati in materia di adozione ed attuazione di misure finalizzate a combattere il terrorismo.

Solo nella sentenza *Cherif* del 7 aprile 2009 la Corte ha deciso (a maggioranza di quattro voti favorevoli contro tre) che l'espulsione verso la Tunisia non era stata eseguita in violazione dell'art. 8 Conv. perché le condanne inflitte e gli elementi a base dei sospetti di collegamento con organizzazioni terroristiche "*hanno ragionevolmente portato le autorità italiane a credere che la presenza di Cherif sul territorio dello Stato rappresentasse un pericolo per la sicurezza pubblica*". In tutti gli altri casi, la Corte ha ritenuto insufficienti le garanzie diplomatiche offerte dalle Autorità tunisine, basandosi principalmente sui rapporti di ONG e del Dipartimento di Stato ameri-

cano, ovvero perché rilasciate da ufficio incompetente (Avvocato Generale presso la Direzione Generale dei Servizi Giudiziari anziché Ministro degli Esteri).

In particolare, la Corte ha condannato l'Italia per il mancato rispetto dell'obbligo di non inviare una persona in un paese in cui si ritenga a reale rischio di tortura o maltrattamenti (la Tunisia, in particolare), non solo nei casi in cui l'espulsione sia stata concretamente eseguita, ma anche nei casi in cui non lo sia stata, affermando che «[...] nell'eventualità la decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia venga eseguita, ci sarebbe violazione dell'articolo 3 della Convenzione».

I casi in cui le espulsioni dei ricorrenti sono state concretamente eseguite sono 5, di cui 4 sono casi di espulsione attuata malgrado la pronuncia di un provvedimento cautelare assunto ai sensi dell'articolo 39 della CEDU. Relativamente ad alcuni di tali casi (*Ben Khemais e Trabelsi*), la Corte ha affermato la necessità di garantire il diritto di ricorso e di difesa del ricorrente, attraverso il rispetto da parte dell'Alta Parte contraente della misura provvisoria di non espulsione. In tal senso, la violazione dell'ordine di non espulsione ai sensi dell'art. 39 Reg. CEDU si configurerebbe quale autonoma violazione dell'art. 34 della Convenzione.

La Corte lamenta che il Governo italiano abbia proceduto all'espulsione del ricorrente senza aver richiesto la revoca del provvedimento ex art. 39.

Sul fronte della giurisprudenza nazionale, si deve segnalare in materia un mutamento giurisprudenziale che ritiene possibile -v. il caso *Drissi* - tramutare la misura di sicurezza dell'espulsione disposta a seguito della condanna penale ai sensi dell'art. 235 c.p. in quella detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro (art. 216 c.p.); il Giudice di Sorveglianza competente, quindi, in sede di riesame della pericolosità sociale del reo (che in via generale avviene anteriormente alla data di fine pena), può disporre una misura alternativa all'espulsione che possa garantire il rispetto dei Diritti Umani e degli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale, così da dare attuazione al disposto della Corte di Strasburgo.

Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta con provvedimento amministrativo, invece, l'Italia si conforma a quanto stabilito dalla Corte EDU, rendendo effettivo e stringente il controllo giurisdizionale a cui è soggetto il decreto di espulsione del ricorrente; su questa linea si segnala l'orientamento della Corte suprema di cassazione secondo cui l'indagine portata avanti dal Giudice di Pace in sede di convalida, propria del processo di cognizione, si caratterizza quale accertamento e verifica avente ad oggetto la sussistenza di situazioni ostative all'espulsione dello straniero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del T.U. n. 286 del 1998 (Ordinanza n. 10636 della Corte suprema di cassazione in data 03/05/2010).

Si deve, comunque, osservare che la rigidissima interpretazione delle norme della Convenzione, che non riconosce bilanciamenti con l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza nazionale, rischia di ostacolare seriamente gran parte delle iniziative nel settore della prevenzione antiterrorismo, ponendo in grave pericolo il diritto alla vita dei cittadini, che è condizione preliminare necessaria per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali.

La linea seguita dalla Corte non sembra in sintonia con il principio non meno fondamentale del diritto internazionale, secondo il quale l'applicazione della normativa in tema di immigrazione, pur corredata di ampie tutele e garanzie nei confronti degli stranieri anche sotto il profilo del rispetto del diritto d'asilo, non può comunque pregiudicare il diritto prioritario di tutelare, attraverso la legge, la sicurezza della collettività dalla minaccia terroristica. Principio questo che informa la stessa *Convenzione sullo Status dei Rifugiati*, stipulata in ambito ONU nel 1951 a Ginevra che arriva all'esclusione dal diritto d'asilo nel caso in cui vi sia un rischio per la sicurezza nazionale o se il richiedente asilo è stato responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite.

3.2 Il diritto all'istruzione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: il caso *Lautsi c. Italia*.

I fatti all'origine della sentenza del 3 novembre 2009 riguardano una richiesta, avanzata dalla madre di due alunni di una scuola pubblica, di rimuovere il crocifisso dall'aula ove si svolgevano le lezioni, sul presupposto che quel simbolo religioso comprimerebbe il suo diritto di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai figli conformemente alle sue convinzioni religiose ed etiche. Il Governo Italiano, nella sua difesa, aveva evidenziato che il crocifisso, sotto il profilo religioso, non era altro che un simbolo passivo e dunque inidoneo ad influire sulla libertà religiosa e di coscienza e che, col tempo, era divenuto piuttosto un simbolo etico e culturale, un messaggio "umanista" legato alla tradizione nazionale.

La Corte, pur riconoscendo la pluralità dei valori espressi dal crocifisso, ha ritenuto che il simbolo religioso prevalesse e che potesse, in quanto tale ed in particolare se affisso nelle aule scolastiche, influenzare il diritto menzionato dei genitori e la libertà religiosa degli allievi e contrastare con il principio di neutralità confessionale dello Stato nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo educativo. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha così concluso, all'unanimità, con la constatazione della violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 2 Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) combinato con l'art. 9 Conv. (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

Il Governo italiano ha presentato istanza per la remissione della causa alla *Grande Chambre* sulla base di una serie di argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la libertà riconosciuta dalla giurisprudenza europea alla regolamentazione nazionale sulle questioni religiose e l'inesistenza di una interpretazione condivisa del principio di laicità dello Stato; b) il contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte in materia (decisione *Leyla Sahin* contro Turchia del 10 novembre 2005); c) il margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati nella materia, in considerazione delle differenze di approccio al tema religioso; d) l'interpretazione del concetto di neutralità confessionale dello Stato che implica un'attenzione a conciliare al meglio le differenze religiose; e) l'incertezza giuridica che conseguirebbe alla necessità di tener conto della diversa sensibilità soggettiva delle singole persone coinvolte (secondo la Corte l'esposizione del crocifisso in aula può rivelarsi incoraggiante per alcuni allievi che a quella religione aderiscono, ma emotivamente "inquietante" per allievi che professano altre religioni o che non ne professano alcuna); f) il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte, attribuendo la scelta di esporre il crocifisso alla direzione della scuola mentre, nel caso di specie, si era trattato di un obbligo giuridico previsto dalla normativa nazionale e solo confermato o rafforzato da una conforme votazione all'interno delle istituzioni scolastiche all'esito di uno specifico dibattito.

L'istanza è stata accolta e l'udienza di discussione dinanzi alla *Grande Chambre* è fissata per il 30 giugno 2010.

4. AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI

Fra le varie questioni non ancora decise in via definitiva nel corso dell'anno 2009 e che troveranno probabilmente conclusione nell'anno 2010, oltre ai casi già indicati nei precedenti paragrafi (caso *Lautsi e Giuliani e Gaggio*), si segnalano: la questione sulla legge elettorale italiana n. 270 del 2005 della quale si ipotizza il contrasto con gli art. 3, Protocollo 1, e 13 della Convenzione, oggetto di 17 ricorsi (*Saccomanno ed altri*, ecc.); la questione sulla legittimità della assegnazione delle frequenze per le trasmissioni televisive a cavallo dei due sistemi, analogico e digitale (ricorso *Centro Europa 7 srl*); il problema della liquidazione dei beni della "Fondazione Ordine Mauriziano" su cui la Corte ha chiesto ulteriori informazioni da rendere

entro il 9 febbraio 2010 (ricorsi *ITER scarl, Magnetti srl, Società Edilizia Subalpina srl*); il contenzioso del personale A.T.A. della scuola, già oggetto di numerose decisioni in sede nazionale, da ultimo della Corte Costituzionale 16 novembre 2009 n. 311, citata nel capitolo I, paragrafo 1.1.2, che ha ritenuto legittima la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (n. 17 ricorsi: *Montalto*, ecc.).

5. TEMI SENSIBILI CHE HANNO INTERESSATO ALTRI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE EUROPEA

5.1 Questioni rilevanti decise nei confronti di altri Stati.

Fra le più rilevanti questioni oggetto di pronunce della Corte di Strasburgo nei confronti di altri Stati si segnalano:

a) in tema di diritti sindacali e di sciopero:

- la sentenza 30 luglio 2009, *Danilenkov ed altri c. Federazione Russa*, che riscontra una violazione degli art. 11 e 14 della Convenzione in riferimento ad attività sindacali e conferma la tendenza della Corte ad intervenire nel campo sindacale stabilendo obblighi positivi in tema di lotta alla discriminazione per ragioni sindacali, in aggiunta a quelli soddisfatti nell'ambito del diritto penale;

- la sentenza 21 aprile 2009, *Enerji c. Turchia*, che ribadisce la natura di diritto fondamentale universalmente riconosciuto del diritto di sciopero, non limitabile se non in circostanze strettamente individuate; la Corte ha condannato la Turchia per violazione dell'art. 11 della Convenzione perché il governo aveva decretato un divieto generale delle azioni di sciopero per i funzionari pubblici, nel contesto dei giorni d'azione nazionale organizzati da un sindacato, riconoscendo l'esistenza di un legame diretto tra il diritto di sciopero e la capacità dei sindacati di difendere gli interessi dei loro membri;

b) in tema di diritti dello straniero:

- le decisioni 30 giugno 2009, casi *Tuba Aktas, Ghazal, Singh J. e R., Gamaled-dyn, Bayrac c. Francia*, che – confermano l'orientamento già espresso in precedenti pronunce – hanno dichiarato irricevibili i ricorsi proposti per l'affermazione del diritto a portare il velo islamico, in applicazione degli art. 8, 9 e 10 della Convenzione, così motivando: “*La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme «un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse» (voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005-XI). En l'espèce, la Cour estime que l'interdiction faite à l'élève de porter une tenue ou un signe manifestant une appartenance religieuse et la sanction y afférente, est constitutive d'une restriction au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la mesure était prévue par la loi du 15 mars 2004, codifiée au sein du code de l'éducation en son article L. 141-5-1. La Cour considère que l'ingérence incriminée poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public.*

Il reste donc à déterminer si cette ingérence était «nécessaire dans une société démocratique» pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention.

... La Cour rappelle aussi que l'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II).

... Dans ces conditions, la Cour estime que la sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée. Elle constate par ailleurs que l'intéressée avait la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseigne-

ment à distance, dans un établissement privé ou dans sa famille selon ce qui lui a été expliqué, avec sa famille, par les autorités scolaires disciplinaires. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. En outre, ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante (voir *Dogru*, précité, § 76).

Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé et que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.»;

c) in tema di espulsioni:

- con la sentenza 3 dicembre 2009, *Daoudi c. France*, la Corte, dopo aver richiamato la normativa di riferimento in materia di terrorismo [“- la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE no 90), entrée en vigueur le 4 août 1978 et visant à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et son Protocole du 15 mai 2003 (STCE no 190) non encore entré en vigueur ; - la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 196), entrée en vigueur le 1er juin 2007 et dont l'objet est d'accroître l'efficacité des instruments internationaux existant en matière de lutte contre le terrorisme et d'intensifier les efforts de ses Etats membres dans la prévention du terrorisme ; et - la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (STCE no 198), entrée en vigueur le 1er mai 2008 et visant à actualiser et élargir la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STCE no 141) pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes.... L'article 4 § 2 du Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme... L'article 21 § 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme...], facendo riferimento sia ad un rapporto di Amnesty International secondo cui «en cas de détention par le DRS, les garanties prévues par le droit international et la législation algérienne pour la protection des détenus sont régulièrement bafouées... les agents du DRS opèrent dans un climat d'impunité quasi totale, sans aucun contrôle de la part des autorités civiles. La crainte empêche certaines victimes de se plaindre aux instances judiciaires algériennes» con la conseguenza che il rischio di essere sottoposto a tortura per il soggetto da espellere è molto alto, sia a relazioni dell'*Human rights watch*, del *Comité des droits de l'homme des Nations Unies*, del *Dipartimento di Stato americano* e del *Ministero dell'Interno britannico* che confermano quel pericolo, la Corte ha concluso che “Pour tous les motifs précités, et eu égard en particulier au profil de l'intéressé qui n'est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l'objet, pour des faits graves, d'une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d'avis qu'il est vraisemblable qu'en cas de renvoi vers l'Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS (voir, mutatis mutandis, *Chahal c. Royaume-Uni*, 15 novembre 1996, § 106, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V, et aussi, a fortiori quant au profil du requérant, *Ben Salah c. Italie*, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, *Soltana c. Italie*, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, et *C.B.Z. c. Italie*, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009)... En conséquence, la décision de renvoyer l'intéressé vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution»;

- lo stesso orientamento è stato seguito dalla Corte in altri casi nei quali il terrorista (sospettato o anche condannato per legami con associazioni terroristiche o per attività terroristiche) non poteva essere espulso nel Paese di provenienza per il

rischio concreto di essere assogettato a trattamenti unumani ed a pratiche di tortura: si veda la sentenza 22 settembre 2009, *Abdolkhani and Karimnia c. Turkey* [per un caso di deportazione verso l'Iran o l'Iraq di un presunto appartenente all'organizzazione PMOI, con condanna anche ad un risarcimento danni per violazione degli art. 13 e 5 della Convenzione];

d) in materia di eccessiva durata dei processi:

- nella sentenza 2 luglio 2009, *Economi c. Greece*, la Corte ha condannato lo stato greco ad un risarcimento constatando che: «21. *La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). 22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 23. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.*»;

e) in materia di libertà di espressione e di costituzione di partiti politici:

- nella sentenza 30 giugno 2009, *Herri Batasuna Et Batasuna c. Espagne*, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola che aveva statuito lo scioglimento di un partito avente principi contrari all'ordine costituzionale definito: «94. *A l'issue d'un contrôle rigoureux quant à la présence de raisons convaincantes et impératives pouvant justifier la dissolution des partis politiques requérants, la Cour estime que cette ingérence correspondait à un «besoin social impérieux» et était «proportionnée au but visé». Il en résulte que la dissolution peut être considérée comme «nécessaire dans une société démocratique», notamment pour le maintien de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 11 § 2. 95. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l'article 11 de la Convention.*»;

f) in materia di condizioni di detenzione:

- la sentenza della *Grande Chambre* 19 febbraio 2009, *A. et autres c. Royaume Unit*, in un caso di applicazione di normativa anti-terrorismo adottata all'indomani dei fatti dell'11 settembre 2001 *in deroga* [*«Le 11 novembre 2001, faisant application de l'article 14 de la loi de 1998 sur les droits de l'homme (Human Rights Act 1998 – «la loi de 1998» voir le paragraphe 94 ci-dessous), le ministre de l'Intérieur prit un arrêté de dérogation où il indiquait les termes d'un avis de dérogation qu'il se proposait de notifier au Secrétaire général du Conseil de l'Europe au titre de l'article 15 de la Convention... Le 12 novembre 2001, le projet de loi sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme où figuraient les clauses de ce qui allait devenir le chapitre 4 de la loi de 2001 fut déposé devant la Chambre des communes. Le Parlement adopta en deux semaines le projet en question, lequel avait fait l'objet d'une motion de programmation restrictive qui prévoyait trois jours de débats publics à la Chambre des communes pour l'examen des 125 dispositions du texte et qui suscita des protestations de la part de la Commission parlementaire mixte sur les droits de l'homme (Joint Committee of Human Rights) et du Comité restreint sur les affaires intérieures (Home Affairs Select Committee) contre la brièveté du délai qui leur avait été accordé pour étudier le projet.*»] ha ritenuto non contraria ai principi dell'art. 3 della Convenzione la detenzione dei ricorrenti, os-

servando in via generale che: “126. *Pleinement consciente des difficultés que les Etats rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, la Cour y voit une raison supplémentaire de souligner que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Cette disposition ne prévoit pas de restrictions, en quoi elle contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2, elle ne souffre nulle dérogation, même s'il existe un danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme, et quels que soient les agissements de la personne concernée, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants (Ramirez Sanchez, précité, §§ 115-116).*», ma ha ritenuto violato l'art. 5 per alcuni dei ricorrenti: «190. *En conclusion, la Cour estime, comme la Chambre des lords, que les mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu'elles opéraient une discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 dans le chef des premier, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième requérants.*»;

- le sentenze 30 giugno 2009, *Shuvaev c. Greece*, e 11 giugno 2009, *S.D. c. Greece*, hanno condannato lo Stato greco per violazione degli art. 5 e 13 della Convenzione a causa delle condizioni disumane di detenzione cui erano stati assoggettati i ricorrenti negli istituti penitenziari e centri di detenzione per stranieri, con privazione anche della libertà di comunicazione con l'esterno.

